

kenotiche inerenti a detto portafoglio;

f) prelevare annualmente dagli utili netti derivanti dalle operazioni fatte nel territorio non meno del 10% per formare il fondo riserva ordinario.

Analoghe disposizioni sono state impartite per le Imprese che esercitano in Somalia i Rami elementari.

Il sopra citato ordinamento per l'esercizio delle assicurazioni private in Somalia, che doveva entrare in vigore col 1° agosto 1954, ha avuto una breve proroga.

Si fa presente quanto sopra al Consiglio di amministrazione al fine di permettere all'Istituto di provvedere o meno, in tempo utile, alla regolarizzazione della sua posizione presso l'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia.

Dall'adempimento o meno di quanto disposto dall'attuale legislazione somala, per ciò che riguarda l'esercizio delle assicurazioni in quel territorio, dipenderà la continuazione o la sospensione di ogni nostra attività in Somalia.

La collegata "Le Assicurazioni d'Italia"